

Rapporto di minoranza

numero

7928 R2

data

21 febbraio 2022

competenza

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

**della Commissione giustizia e diritti
sull'iniziativa parlamentare 17 febbraio 2020 presentata nella forma
elaborata da Massimiliano Ay e Lea Ferrari per la modifica dell'art. 1
della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (Gratuità della
procedura giudiziaria per i consumatori)**

(vedi messaggio 11 novembre 2020 n. 7928)

I. L'ATTO PARLAMENTARE

L'iniziativa parlamentare propone di modificare l'art. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, aggiungendo un cpv. 3:

³Nelle procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori (art. 32 CPC) fino a un valore litigioso di 30'000 franchi non sono addossate spese processuali.

L'art. 32 del CPC (Contratti conclusi con consumatori) recita:

*¹In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:
a. per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti;
b. per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.*

²Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall'altra parte nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.

Gli iniziativaisti ritengono che «il nostro ordinamento costituzionale garantisce, almeno sul piano formale, il principio dell'accessibilità alla giustizia (art. 29 ss. Cost.). Tuttavia, alla facoltà di fare valere i propri diritti si frappongono nella pratica diversi ostacoli di ordine materiale, come la complessità, i tempi e i costi delle procedure. Questo problema investe soprattutto i consumatori, che in quanto parte debole nel rapporto contrattuale possono trovarsi sovente scoraggiati a intentare una causa, addirittura in presenza di un vizio patente del bene acquistato. Non a caso, è anche la Costituzione stessa ad attribuire particolare importanza proprio alla protezione dei consumatori (art. 97 Cost.). Per cercare di arginare tale fenomeno di desistenza, il Cantone potrebbe quindi sancire un principio di esenzione dalle spese processuali nelle procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori».

Secondo l'art. 96 CPC, la competenza di stabilire le tariffe per le spese giudiziarie spetta ai Cantoni. In questo senso, l'art. 116 CPC specifica che il diritto cantonale può prevedere altre esenzioni alle spese giudiziarie oltre a quelle previste dal CPC.

In alcuni Cantoni è prevista, con alcune limitazione, l'esenzione dalle spese per le procedure che coinvolgono consumatori: nel Canton Ginevra (LaCC Art. 22 Gratuité al. 5: «Il n'est pas prélevé de frais pour les litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32 CPC). Cette exemption ne s'étend pas au cessionnaire en cas de

cession de créance ou de dette») e nel canton Vaud (Code de droit privé judiciaire vaudois, art. 37, al.3: *«Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, ni pour celles portant sur des contrats conclus avec des consommateurs au sens de l'article 32 CPC jusqu'aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 10'000»*).

II. IL MESSAGGIO GOVERNATIVO

Nel messaggio in esame, a cui si rimanda per i dettagli, il Consiglio di Stato riprende la legislazione applicabile a livello federale e cantonale e le norme già citate introdotte nei Cantoni di Ginevra e Vaud per le procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori.

Il Governo non dispone di dati su queste procedure perché né il sistema informativo, né i resoconti prevedono una specifica voce per tali cause. Gli risulta però, da esperienze raccolte presso Pretori e Giudici di pace, che i casi *«sarebbero in larga maggioranza riconducibili a procedure volte ad incassare fatture scoperte, promosse da società di incasso in seguito a cessione (cause di mero incasso da parte dei fornitori o loro cessionari)»*.

D'altra parte l'esenzione dalle spese processuali tratta allo stesso modo consumatori più o meno facoltosi. L'accessibilità alla giustizia dei consumatori meno abbienti è già ora tutelata con l'istituto del gratuito patrocinio che garantisce una tutela finanche più ampia della sola esenzione delle spese processuali, inglobando anche l'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, oltre che eventuali spese di patrocinio nonché la designazione di un patrocinatore d'ufficio.

Il Governo segnala pure come già oggi i consumatori, nel far valere le proprie pretese, possono far capo – e in maniera agevolata – ad associazioni ed enti a loro tutela. Ne sono un esempio l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI, www.acsi.ch) e l'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (OATi, www.oati.ch).

Il Consiglio di Stato non reputa quindi necessario istituire un regime privilegiato per le procedure derivanti da contratti conclusi con consumatori e invita il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare.

III. LAVORI COMMISSIONALI

Il collega Massimiliano Ay è stato sentito in audizione davanti alla Commissione giustizia e diritti il 26 aprile 2021 e ha confermato che presentando l'iniziativa ci si è riferiti al principio dell'accessibilità alla giustizia e che quindi la proposta è volta a ottenere la gratuità della procedura per le vertenze relative ai consumatori, previste dall'art. 32 CPC, ovvero le *«controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori»*, aggiungendo: *«vogliamo evitare che un consumatore che acquista un bene destinato a un uso personale o familiare e che si ritiene in qualche modo parte lesa del contratto rinunci a protestare per meri motivi economici, preso atto che a volte il consumatore (che costituisce la parte debole del contratto) ritiene inutile intentare una causa che rischia di costare più del valore litigioso, rinunciando in tal modo a far valere un proprio diritto»*, ricordando che il diritto federale già oggi riconosce un'esenzione dalle spese giudiziarie per le cause riguardanti il lavoro (art. 114 CPC) e per le procedure di conciliazione, anche in materia di locazione (art. 113 CPC).

Rispondendo alla prima critica avanzata dal Governo, che sostiene che la norma avvantaggerebbe indistintamente tutti i consumatori, Massimiliano Ay osserva che «*si tratterebbe di imitare quanto è già applicato in altri contesti, dove l'esenzione dalle spese non dipende dalla situazione finanziaria dell'interessato*».

Per quanto riguarda la critica che la proposta favorirebbe le società d'incasso, l'iniziativista ammette che sarebbe facilmente aggirabile, rendendo l'esenzione inapplicabile nei casi di cessione del credito, come a Ginevra. D'altra parte l'assistenza giudiziaria riguarda chi si trova già in uno stato di effettiva difficoltà, che non accomuna però necessariamente tutti i consumatori.

La Commissione nella discussione che segue l'audizione si trova divisa tra chi segue la linea del Consiglio di Stato e chi accetta con qualche riserva le proposte degli iniziativaisti.

IV. IL PARERE DELL'ACSI

Interpellata sulla proposta l'ACSI ha risposto con la presa di posizione allegata che conclude: «*l'ACSI auspica che alle controversie derivanti dai contratti conclusi dai consumatori, quando ad agire è il consumatore, venga finalmente riconosciuta, come nel diritto del lavoro o nel diritto della locazione, una tutela di natura sociale quale quella data a queste branche del diritto*».

V. CONCLUSIONE

La minoranza della Commissione giustizia e diritti, dopo aver previsto, in un primo tempo, un controprogetto che riprendeva la norma in vigore nel Canton Ginevra, rifacendosi alla differenza prevista dal CPC rispetto alle procedure di conciliazione e a quelle decisionali, ha deciso di limitare la gratuità alle sole procedure di conciliazione e invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa elaborata in esame e ad approvare il seguente controprogetto:

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 (nuovo)

³Nelle procedure di conciliazione derivanti da contratti conclusi con consumatori (art. 32 CPC) fino a un valore litigioso di 30'000 franchi non sono addossate spese processuali.

Per la minoranza della Commissione giustizia e diritti:

Carlo Lepori, relatore

Corti - Durisch - Gendotti - Noi - Pagani

Allegata:

Presa di posizione ACSI

Disegno di

LEGGE

sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG)

modifica del ...

Il GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 17 febbraio 2020 presentata nella forma elaborata da Massimiliano Ay e Lea Ferrari;
- visto il messaggio 11 novembre 2020 n. 7928 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 21 febbraio 2022 n. 7928 R2 della Commissione giustizia e diritti,

decreta:

I.

La legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 è così modificata:

Art. 1 cpv. 3 (nuovo)

³Nelle procedure di conciliazione derivanti da contratti conclusi con consumatori (art. 32 CPC) fino a un valore litigioso di 30'000 franchi non sono addossate spese processuali.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.